



Ordinanza Sindacale n. 16 del 16/10/2020

II SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti livello globale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;*
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 e 25 febbraio 2020, del 1°, 4, 8, 9 e 11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;
- la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 *"misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto-legge del 30/07/2020 nr. 83, con il quale, tra le altre, viene prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della Legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19"* deliberata il 31/01/2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del*

3 giugno 2020”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Tenuto conto che il disposto dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) consente al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Evidenziato che, per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire, quindi la soluzione deve, invero, corrispondere alle finalità del momento, cioè deve evitare che un potenziale pericolo in danno alle persone possa verificarsi;

Dato atto quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

Atteso che l'art. 1 lettera ee) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 cita testualmente: *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul*

posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; omissis" tutto ciò senza che vi sia una espressa indicazione circa gli orari di riapertura degli esercizi commerciali medesimi;

Tenuto conto che è consuetudine consolidata e abitudinaria dei cittadini di Capurso, paese a vocazione agricola, di uscire dalle proprie abitazioni nelle primissime ore della mattina per recarsi nei campi, fa sì che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riaprano anch'essi la loro attività nelle medesime ore della giornata;

Considerato che siffatti orari di riapertura degli esercizi commerciali in parola, spesso coincidono con

l'ora in cui rincasano i giovani che spesso hanno l'abitudine di intrattenersi nei bar, pasticcerie ecc. fino alle prime ore dell'alba, creando inevitabili assembramenti spontanei ed inutili rischi di contagi epidemiologici;

Considerato quindi che in tale contesto appare doveroso ed indispensabile, per scongiurare assembramenti spontanei di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, intervenire con la regolamentazione anche dell'orario di apertura dei più volte richiamati esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

Preso atto dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 il quale dispone che i Sindaci possono adottare, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologiche, sempreché non contrastino le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del sopra richiamato D.L. 25/03/2020 nr. 19;

Richiamata la odierna nota di trasmissione della presente Ordinanza a S.E. il Prefetto di Bari;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.L.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

Evidenziata la convocazione, in data 16/10/2020 del COC Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo,

1. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie) di cui all'art. 1) lettera ee) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, **dovranno riaprire la loro attività non prima delle ore 5:00;**

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 convertito con legge 22 maggio 2020 n. 35 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n.

689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. La Polizia Locale di Capurso, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale di Capurso
- alle Associazioni di categoria e per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza connessi con la eventuale sanzione accessoria da comminare al trasgressore;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- alla Stazione CC Capurso;
- al dipartimento prevenzione ASL territorialmente competente;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso da proporsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Capurso



IL SINDACO

Michele LARICCHIA